

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA (EX ART. 30, D.LGS 163/2006) DI TRASPORTO SCIATORI CON AEROMOBILI
ELISKI NEL COMPRESORIO N. 2 DI GRESSONEY-LA-TRINITE E AYAS (ALLEGATO A L.R.
15/1988) PER LA STAGIONE INVERNALE 2011/2012**

ART. 1 – ENTE CONCEDENTE

1. Comune di Gressoney-La-Trinité – Località Tache, 14/A - 11020 Gressoney-La-Trinité (AO) – telefono 0125/366137 – fax 0125/366089 – e-mail – info@comune.gressoneylatrinite.ao.it

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento mediante concessione di servizio del trasporto di sciatori con areomobili eliski nelle zone costituenti il comprensorio n. 2 di cui all'allegato A della l.r. 15/1988 e s.m.i., così come disposto ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 163/2006.
2. Il servizio sarà effettuato mediante l'utilizzo di un elicottero con requisiti minimi di cui all'art. 9 del presente capitolato + un elicottero di riserva con requisiti minimi di cui all'art. 10 del presente capitolato per un'attività annuale complessiva presunta di € 25.125,00.

ART. 3 – NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non specificatamente riportato, ma correlato al corretto svolgimento del servizio in oggetto, si fa riferimento:
 - a) alle norme e alle disposizioni operativo/manutentive e di sicurezza emanate dall'ENAC nonché ai requisiti delle JAR applicabili;
 - b) alle norme legislative e regolamentari di vario ordine e grado in vigore.
2. L'organizzazione e l'esecuzione del servizio, secondo le diverse competenze che fanno capo al concedente e al concessionario, devono ottemperare a quanto disposto in materia dagli organismi competenti, di cui si cita, sia pure in termini non esaustivi e senza pregiudizio di discipline future:

– Di emissione JAA

A tali operazioni sono applicati i requisiti del regolamento JAR-OPS 3, allo scopo di tutelare i trasportati, l'equipaggio di volo, nonché i terzi a terra.

ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di cui all'art. 2 dovrà essere reso per la stagione invernale 2011/2012.

ART. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI CONCESSIONE E ZONE OPERATIVE DI COMPETENZA

1. La concessione del servizio ha per oggetto l'esercizio delle attività di trasporto sciatori eliski mediante concessione, da parte dei comuni di Ayas e Gressoney-La-Trinité, delle zone costituenti il comprensorio num. 2 di cui all'allegato "A" della l.r. 4 marzo 1988, n. 15 e s.m.i., così come disposto ai sensi dell'art. 30 del dlgs 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le zone per l'esercizio dell'attività di trasporto sciatori è composta dalle seguenti aree:
 - a) Colle della Bettolina;
 - b) Rifugio Quintino Sella;
 - c) Colle del Felik;
 - d) Colle del Lys (zona di recupero:alpe Courtlys);
 - e) Passo di Verra (zona recupero Pian di Verra superiore).con partenze dall'elisuperficie del Colle della Bettaforca, del Mont Ros , Champoluc e dal Passo dei Salati.
3. Il servizio di elitransporto dovrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 22 dicembre e il 15 maggio di ogni anno con i seguenti orari: dalle ore 07.00 alle ore 16.00.

ART. 6 – RISERVA DI PROFESSIONE

1. Il Contratto è riservato ad Impresa di trasporto aereo, in possesso dei sottoelencati requisiti, certificati e licenze in corso di validità:
 - Certificato di Operatore Aereo (COA);
 - Certificato di Lavoro Aereo (COLA);
 - Attività continuativa, negli ultimi 3 (tre) anni, per interventi di trasporto a mezzo elicotteri, trasporto passeggeri (TP);
 - Presenza nell'organico di un direttore operativo con esperienza documentata di volo in montagna;
 - Possesso della certificazione aziendale UNI EN ISO 9001/2008 riferita ai settori manutentivi e operativi. E della certificazione UNI EN ISO 14001 o, in difetto di quest'ultima, presentare idonee procedure atte a dimostrare il rispetto dei requisiti ambientali durante le fasi operative e manutentive della gestione del servizio;

ART. 7 – MODALITA' DI RESA DEL SERVIZIO

1. L'attività di eliski (trasporto e discesa) dovrà essere organizzata in condizioni ambientali temporali tali da garantire la sicurezza degli utenti elitrasportati. A tal proposito, il concessionario si assume ogni rischio connesso, trattandosi appunto di concessione dei servizi. L'Amministrazione Comunale si riserva di nominare, comunque prima dell'inizio della concessione, una guida alpina referente del territorio il cui compito principale sarà quello di gestire il servizio con il concessionario;
2. ogni accompagnatore dovrà essere dotato di un apparecchio di tipo professionale per il collegamento radio sia con l'elicottero, sia con una stazione d'ascolto fissa, da allestire a cura del concessionario in accordo con i Comuni. La ditta aggiudicataria è altresì tenuta ad impegnarsi ad avere, all'atto della stipula della convenzione, la disponibilità o la proprietà di un ponte radio con licenza ministeriale di copertura per tutto il territorio del Comune di Gressoney-La-Trinité e il territorio di Ayas a proprie spese e manutenzione. Dovrà, inoltre, trasportare esclusivamente sciatori ed accompagnatori muniti di n°1 sistema antivalanga (A.R.V.A), pala, sonda e zaino ABS;
3. la stazione di ascolto fissa di cui al punto 2 dovrà essere collegata via radio o tramite telefono con il servizio della Protezione Civile operante in Valle d'Aosta;
4. l'accompagnatore è responsabile dell'incauta esposizione a rischi oggettivi dei clienti a lui affidati, dal momento dello sbarco e fino al termine della discesa. Ha, inoltre, la responsabilità della scelta del percorso di discesa;
5. il concessionario dovrà, a propria cura, utilizzare le elisuperfici conformemente a quanto stabiliscono le norme o le consuetudini in materia;
6. in caso di incidente occorso a gruppi elitrasportati, il concessionario dovrà comunicare e richiedere, nel più breve tempo possibile, l'intervento del Servizio Regionale della Protezione Civile.
7. il concessionario si impegna a privilegiare ai fini della gestione del servizio le guide e i maestri delle scuole di sci locali (Gressoney-La-Trinité e Ayas), concedendo priorità alla clientela soggiornante nelle strutture alberghiere dei territori comunali indicati;
8. il concessionario si impegna ad eseguire il servizio oggetto della concessione intervenendo secondo l'ordine delle prenotazioni con uno scarto massimo sull'orario di intervento di 40 minuti;
9. il concessionario si impegna, inoltre, a svolgere **sempre e comunque** il servizio oggetto della concessione, qualora le condizioni ambientali temporali siano tali da garantire la sicurezza degli utenti elitrasportati;
10. qualora il concessionario non provveda ad eseguire il servizio nei termini e nelle modalità sopra elencate, l'ente concedente si riserva, dopo due contestazioni scritte, senza che il concessionario abbia presentato controdeduzioni a propria difesa, di risolvere il contratto.

ART. 8– REQUISITI MINIMI DELL'ELICOTTERO PRINCIPALE

Aver la proprietà o l'esercenza di almeno 2 (due) aeromobili elicotteri con le seguenti caratteristiche minime pari a :

- Elicottero monomotore leggero a turbina per impiego La e TP in ambiente ostile in configurazione base idonea per il trasporto di almeno 5 passeggeri + 1 pilota, rispondente ai requisiti di certificazione ed operativi (JAR/FAR/CS 27) certificato in Categoria B operato in prestazione di Classe 3 e in possesso del certificato acustico ai sensi della L.R. 4 marzo 1988n.15, art.3. L'elicottero dovrà inoltre essere munito dei seguenti equipaggiamenti:

Carrello di atterraggio con pattini o ruote, predisposto per l'installazione di pattini da neve;

Specchio esterno regolabile dall'interno della cabina;

Cestello esterno porta sci;

Gancio baricentrico di portata adeguata alle specifiche prestazioni dell'aeromobile;

Apparato ELT (trasmettitore/localizzatore di emergenza rispondente ai requisiti JAR-OPS3.820 ed ICAO, annesso 10 e circolare ENAC 39/A;

usage monitoring system.

I mezzi devono essere disponibili e non vincolati ad altri appalti e servizi.

Al momento della presentazione delle offerte gli elicotteri devono essere già iscritti sul disciplinare della ditta.

ART. 9 – REQUISITI MINIMI DELL'ELICOTTERO DI RISERVA

1. Si richiede almeno un elicottero di riserva (disponibile entro 24 h), avente le caratteristiche minime sopra descritte. Tale velivolo non dovrà essere utilizzato per altri appalti che ne richiedano la disponibilità durante la stagione e per tutto il periodo di durata della concessione.

ART. 10 - MEZZI DI SUPPORTO AL SUOLO

1. Disponibilità di un mezzo di supporto al suolo con cisterna omologata secondo i requisiti di legge.

ART. 11 – PILOTI, TECNICI DI MANUTENZIONE

1. Per l'espletamento dei servizi richiesti dal presente capitolato, il concessionario dovrà avere

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ
Regione autonoma Valle d'Aosta

il sottoelencato personale di servizio:

due piloti in possesso di:

- ✓ Licenza CPL(H) in corso di validità sul tipo di elicottero da impiegare, con esperienza di:
 - almeno 2.000 (duemila) ore di volo di elicottero da pilota in comando, di cui:
 - almeno 1.000 (mille) ore di volo in ambiente montano oppure 500 (cinquecento) ore di volo sul territorio della Valle d'Aosta (stante la peculiare conformazione geografica della Regione);
 - almeno 40 (quaranta) ore di volo concernenti l'attività di eliski

- ✓ tecnici certificati L.M.A.

ART. 12 – DICHIARAZIONE E REGISTRAZIONE DELLO STATO OPERATIVO DEGLI ELICOTTERI

1. Il pilota ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale lo stato di "fuori servizio" dell'aeromobile ogni qualvolta si verificano condizioni o situazioni che non ne consentono l'impiego e registrerà su un apposito registro l'ora in cui viene dichiarato il "fuori servizio" e quindi l'ora in cui il servizio viene riattivato.

2. La comunicazione del pilota e la successiva registrazione, devono essere accompagnate dalla causa che ha generato il "fuori servizio" ricorrendo alle seguenti dizioni:

- "fuori servizio meteo" ove le condizioni meteorologiche, in contraddittorio con la guida alpina nominata dall'ente, non consentano alcun decollo;
- "fuori servizio tecnico" ove le condizioni di indisponibilità dell'aeromobile siano causate da avarie meccaniche, controlli manutentivi, ecc.;
- "fuori servizio organizzativo" in tutti i casi in cui l'aeromobile non possa essere attivato per indisponibilità del personale del concessionario, o per inefficienza di impianti e/o attrezzature, di cui il concessionario ne abbia la responsabilità di fornitura o gestione, essenziali per l'efficace e sicuro svolgimento dell'attività di volo;

ART. 13 – ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato ed in altri documenti contrattuali, il concessionario è tenuto a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni, licenze, nulla osta o permessi di pubbliche autorità, necessari per la realizzazione del servizio stesso. Sarà cura del concessionario documentarsi sui tempi di rilascio delle autorizzazioni richieste e tenerne debitamente conto nella redazione dell'offerta.
2. E', inoltre, a carico del concessionario tutto quanto sia necessario per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, anche se non specificamente contemplato nel presente capitolato o

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ
Regione autonoma Valle d'Aosta

in altri Documenti contrattuali. Più specificamente, in via indicativa e non limitativa, sono da elencarsi tra gli oneri a carico del concessionario:

- ✓ Quasi tutti gli oneri amministrativi, previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
- ✓ Tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'imposta di bollo e di registro, esclusa l'IVA, nonché tutte le spese riguardanti la stipulazione della convenzione, ex art. 2, comma 3 l.r. 15/1988;
- ✓ L'adozione, nell'espletamento dei servizi dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire il rispetto della sicurezza operativa, delle normative, della vita e dell'incolumità del personale addetto, nonché dei passeggeri trasportati e di beni e terzi in superficie;
- ✓ La fornitura ai passeggeri di tutte le informazioni prescritte per il volo;

Il personale addetto all'espletamento dei servizi deve prestare la massima collaborazione, anche in presenza di accompagnatori, nelle operazioni di salita e discesa delle persone dagli elicotteri.

Su ogni elicottero deve essere disponibile per ogni passeggero la "Passenger-Briefing Card", per l'informazione sulle prescrizioni relative alla sicurezza a bordo, redatta in accordo con quanto disposto dalle vigenti normative.

Copia della "Passenger Briefing Card" deve essere fornita all'Amministrazione Comunale.

- ✓ La sostituzione, dei mezzi in avaria o in manutenzione, senza che questo comporti ulteriori costi per l'Amministrazione Comunale e non determinino in alcun modo un fermo macchina degli elicotteri in servizio o una variazione della tipologia degli aeromobili previsti in contratto;
- ✓ La sottoposizione periodica, con la frequenza di seguito indicata, all'Amministrazione Comunale, della seguente documentazione:
 - rapporti sugli eventuali eventi di pericolo, inconvenienti, danni alle cose (entro quindici giorni);
 - certificato della CCIAA aggiornato semestralmente per verifica antimafia;
 - copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, o in alternativa del DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) con cadenza trimestrale;
- ✓ La dotazione ai piloti in servizio di apparato telefonico cellulare;
- ✓ La dotazione a tutti i membri degli equipaggi ed ai tecnici di manutenzione in servizio, ivi compresi i piloti, di apparato radio omologato, onde consentirne la reperibilità;
- ✓ Tutti gli oneri relativi:
 - allo smaltimento dei rifiuti relativi all'impiego degli elicotteri;
 - al rifornimento del combustibile, dei lubrificanti, dei materiali di consumo, dei ricambi e di quant'altro necessario al corretto ed efficiente esercizio degli elicotteri o dei mezzi di supporto al suolo;
 - ad ogni altro onere in genere correlato all'attività degli elicotteri o del proprio personale;

- ✓ dotazione di un telefono satellitare per gli aeromobili ;
- ✓ possesso, all'atto della sottoscrizione della convenzione, di un contratto di manutenzione che contempli una officina di manutenzione di base, per gli interventi finalizzati a garantire la continuità del servizio nel territorio della Valle d'Aosta.

ART. 14 – OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE E RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. Nella sua qualità di datore di lavoro, il concessionario deve, a suo totale carico e spese, provvedere al rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro delle categorie e corrispondere al proprio personale le retribuzioni e le indennità da questi previste, rispettando i presupposti in merito alle assicurazioni sociali di legge.
2. Il concessionario si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi suddetti.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro o a qualsivoglia Ufficio o Istituzione che risulti competente in merito.
4. Qualora risulti che il concessionario non abbia ottemperato, anche parzialmente, agli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà unilaterale ed insindacabile di operare una trattenuta a titolo cautelativo sui corrispettivi della medesima impresa sino alla concorrenza del 20% del canone mensile e sino a quando non si sarà verificata e accertata l'avvenuta regolarizzazione.
5. Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti il concessionario non potrà pretendere alcuna somma per interessi, risarcimenti danni o a qualsiasi titolo.
6. E' inoltre a totale carico del concessionario ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro.

ART. 15 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di regolamenti o di norme tecniche e operative aeronautiche pertinenti alla materia, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale a qualsiasi titolo, sia al personale proprio o a terzi, sia a cose a chiunque appartenenti. Il tutto, con particolare riferimento alle disposizioni normative citate nel Bando di Gara, in questo capitolato e negli allegati relativi a questi documenti.

2. Resta onere specifico del concessionario organizzare e condurre i servizi assumendo piena responsabilità civile e amministrativa per quanto riguarda l'efficienza e la sicurezza operativa dei mezzi e delle attrezzature, sia nei riguardi del personale adibito al servizio sia di terzi, anche in considerazione delle disposizioni di cui il D.Lgs. 81/2008 riguardanti il concessionario quale datore di lavoro.
3. L'Amministrazione Comunale è pertanto esplicitamente e completamente sollevata dal concessionario da qualsiasi azione che eventualmente potesse venire mossa, nessuna esclusa od eccettuata, in merito alla responsabilità di cui innanzi e per tutto ciò che dipendesse da colpa, insufficiente prudenza, scarsa disciplina o imprevidenza che comunque possa fare capo al concessionario, ai suoi dipendenti o soggetti di cui la medesima debba rispondere per legge.
4. Al concessionario è inoltre fatto obbligo di rispettare, per la sicurezza delle persone coinvolte nelle operazioni con elicottero, le normative pertinenti, fornendo all'Amministrazione Comunale copia delle procedure stabilite al riguardo.

ART. 16 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare, attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, oppure tramite la Guida Alpina referente dell'Ente o con personale Corpo Forestale della Valle D'Aosta, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli per verificare l'effettivo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme stabilite dal contratto, dalle leggi di gara e dalla vigente normativa in materia.
2. L'Amministrazione Comunale potrà eventualmente incaricare singoli professionisti e/o organismi esterni privati.
3. Il personale addetto ai controlli è tenuto a non muovere nessun rilievo al personale alle dipendenze dell'Impresa.
4. Pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., il concessionario consentirà in qualsiasi momento agli addetti ai controlli di compiere qualunque sopralluogo tecnico sui mezzi e sulle infrastrutture pertinenti ai servizi, nonché fornirà in qualsiasi momento tutti i dati e le notizie concernenti la gestione degli stessi, permettendo altresì l'accesso, nei termini di legge, a tutte le documentazioni aziendali tecniche, contabili, amministrative, legali connesse ai servizi prestati.
5. Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le Parti; qualora il coordinatore dell'Impresa non sia presente per il contraddittorio, l'Amministrazione Comunale effettuerà ugualmente i controlli e l'Impresa non potrà contestare le risultanze di detti controlli.

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ
Regione autonoma Valle d'Aosta

6. Quanto sopra detto sarà causa, oltre che di applicazione delle sanzioni per inadempienze contrattuali anche di eventuale risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione così come previsto dagli articoli successivi.
7. L'espletamento della vigilanza e del controllo, che competono all'Amministrazione Comunale non potrà mai venire invocato dal concessionario o dal personale ad esso dipendente, quale esimente o diminuente la responsabilità dello stesso e non costituirà prova della perfetta esecuzione della concessione.
8. Il concessionario non si può opporre a controlli da parte dell'Amministrazione Comunale, della Guida Alpina referente dell'Amministrazione e di ogni altro ente a ciò predisposto.
9. L'Amministrazione comunale eserciterà il controllo sulla regolare esecuzione del contratto avvalendosi, in aggiunta o in alternativa a quanto previsto dal precedente art. 15 di questo capitolato, della Guida Alpina incaricata di assistere, vigilare e verificare il puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del contratto medesimo.
10. La Guida Alpina sarà nominata con apposito provvedimento da parte del Sindaco e la stessa per l'esercizio delle proprie funzioni, potrà avvalersi della collaborazione di terzi esperti.
11. L'Amministrazione comunale, al fine di evitare fraintendimenti e speculazioni che potrebbero danneggiare l'efficienza e l'efficacia del servizio oggetto del presente capitolato, stabilisce i prezzi massimi applicabili ad ogni singola rotazione:

COLLE BETTAFORCA	Colle Verra	€ 450,00
	Colle Felik	€ 500,00
	Rifugio Sella	€ 380,00
	Colle Bettolina	€ 350,00
	Colle Lys	€ 500,00
PASSO DEI SALATI	Colle Felik	€ 500,00
	Rifugio Sella	€ 380,00
	Colle Lys	€ 500,00
PIANI DI VERRA	Colle Verra	€ 500,00
	Colle Felik	€ 500,00

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ
Regione autonoma Valle d'Aosta

	Rifugio Sella	€ 450,00
	Colle Bettolina	€ 380,00
	Colle Bettaforca	€ 380,00
	Colle Lys	€ 600,00
ALPE COURTLYS	Colle Felik	€ 550,00
	Rifugio Sella	€ 450,00
	Colle Bettolina	€ 400,00
	Colle Lys	€ 550,00

Numero medio di rotazioni effettuate nelle stagioni invernali precedenti: 225 rotazioni

ART. 17 – CORRISPETTIVI

1. A titolo di corrispettivo per il periodo annuo suddetto di concessione esclusiva il concessionario dovrà riconoscere a favore dei Comuni di Gressoney-La-Trinité e Ayas, al termine di ogni stagione, l'importo fisso di € 15.000,00 oltre all'importo derivante dal valore massimo offerto in sede di gara sul valore posto a base d'asta per ogni singola rotazione effettuata da liquidarsi rispettivamente nella misura di 2/3 e 1/3 alle due amministrazioni comunali.
2. E' facoltà dell'Amministrazione comunale presentare contestazioni scritte in occasione dei versamenti del corrispettivo dovuto da parte del concessionario.

ART. 18 – MODALITA' DI GESTIONE

1. Il concessionario, in caso di aggiudicazione, si impegna ad indicare il nominativo del referente della ditta, presente sul territorio, che coordinerà il servizio di trasporto.
2. Il concessionario dovrà provvedere a fornire all'Amministrazione Comunale copia delle fatture emesse, per il servizio oggetto di concessione, al termine di ogni stagione invernale.

ART. 19 – ASSICURAZIONI

1. Il concessionario è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati all'Amministrazione Comunale, ai trasportati e/o terzi, imputabili comunque per causa o nel corso dell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato o nello svolgimento di ogni altra attività con esso direttamente o

indirettamente collegata; il concessionario assume ogni più ampia responsabilità al riguardo e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni conseguente azione.

2. La durata e la piena validità dell'assicurazione si estenderà dalla data di inizio e per tutta la durata di contratto, oggetto della concessione, tramite la stipula di una o più polizze secondo quanto richiesto dalla normativa aeronautica in materia di trasporto di persone.
3. Il concessionario deve produrre copia delle suddette polizze di assicurazione all'Amministrazione Comunale non appena ricevuta la comunicazione di aggiudicazione definitiva del Contratto, almeno 10 giorni prima della data di inizio del servizio. Tali polizze assicurative devono avere la durata del Contratto oppure, se annuali, tali polizze devono esser ripresentate almeno trenta giorni prima della loro scadenza.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere il contratto come conseguenza della mancata attivazione o del mancato rinnovo delle polizze e garanzie richieste nel presente articolo e nei termini sopra riportati. Oltre alla risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della cauzione definitiva ed all'indebitamento di ogni ulteriore onere derivante dall'aggiudicazione del servizio presso un contraente terzo a costi anche più onerosi.
5. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle autorizzazioni ed alle varie assicurazioni d'obbligo.

ART. 20 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte del contratto di concessione, ancorché allo stesso non materialmente allegati:
 - Il presente capitolato;
 - l'offerta economica del concessionario;
 - la carta indicante le piazzole di partenza ed atterraggio;
 - il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di risolvere il Contratto:
 - qualora fossero adottati nei riguardi del concessionario uno dei provvedimenti di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423, nonché agli artt. 10 ter , quater e quinquies della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - in caso di grave e/o reiterato inadempimento, ex art. 1453 c.c., degli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti sulla circolazione aerea o dalle clausole che disciplinano l'intero rapporto;
 - in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o previsti dal presente

capitolato, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione dalla Gara stessa;

- per motivi di pubblico interesse che saranno specificati nella Deliberazione di risoluzione contrattuale;
- per impossibilità sopravvenuta, ex art. 1463 c.c.;
- al verificarsi dei seguenti eventi costituenti causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:
 - a) il mancato intervento non giustificato da forza maggiore, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 28, punto 2, del presente capitolato;
 - b) la mancata attivazione o rinnovo delle polizze assicurative previste dall'art. 21 del presente capitolato;
 - c) la mancata manutenzione prevista dai Manuali di Manutenzione dei singoli elicotteri;
 - d) inadempienze che comportino, singolarmente o cumulativamente, l'applicazione di penali superiori al 10% del valore del Contratto.
- 2. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della cauzione definitiva, all'eventuale esecuzione in danno e alla richiesta di risarcimento del danno subito.

ART. 22 – FACOLTA' DI RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di recesso unilaterale dal Contratto, ai sensi dell'art. 1671 del C.C. e, in tal caso, ha diritto, oltre al compenso fisso annuo dovuto, per il periodo di riferimento.
2. L'Amministrazione comunale ha, inoltre, facoltà di risoluzione del Contratto, mediante semplice comunicazione, senza necessità di preavviso, qualora il concessionario venga ammessa ad amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale.

ART. 23– DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. In ragione della natura del servizio è fatto divieto di cedere o subappaltare anche in parte il servizio di elicotteri oggetto della presente concessione con la sola esclusione delle prestazioni manutentive per le quali l'impresa od il RTI non è certificata dall'Autorità Aeronautica.
2. Il concessionario è tenuto in corso di efficacia del contratto, a comunicare sollecitamente all'Amministrazione Comunale ogni eventuale variazione relativa alla propria sede legale, nonché qualsiasi altra modifica del proprio assetto societario.

ART. 24 – PERMANENZA DEI REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ
Regione autonoma Valle d'Aosta

1. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale, entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, qualunque modificazione che si verifichi nell'esecuzione del presente Contratto che riguardi se stessa, le elisuperfici e gli elicotteri.
2. In caso di revoca o di sospensione del COA e/o del CAMO e/o del Disciplinare e/o della Licenza di Esercizio nonché di impossibilità, dovuta a qualsiasi causa, a proseguire l'attività, il concessionario ha l'obbligo di cessare immediatamente i servizi e di darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.
3. L'eventuale omissione della comunicazione da parte del concessionario dà diritto all'Amministrazione Comunale di prelevare dalla cauzione, a titolo di penale, un importo pari al 10% dell'importo annuo fisso, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, nonché di procedere alla risoluzione del Contratto, essendo tale comportamento considerato grave inadempimento e causa di risoluzione espressa del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c.
4. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre l'affido dei servizi stessi per il periodo di sospensione dei Documenti di cui sopra ad altre Imprese, addebitando gli eventuali maggiori oneri al concessionario.

ART. 25 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le parti concordano di tentare di risolvere amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione della presente concessione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia relativa alla presente concessione sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale del foro di Aosta.
3. Il concessionario si impegna a garantire la continuità dei servizi nel periodo occorrente alla risoluzione, in via amichevole o giurisdizionale, della controversia.

ART. 26 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Nel caso di mancato adempimento nei tempi e modi dovuti, l'Amministrazione Comunale richiederà la corresponsione di una somma pari ad € 100,00 per ogni inadempimento da corrispondersi, a titolo di indennizzo.

ART. 27 – CAUZIONI E SPESE

1. Cauzione definitiva

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ
Regione autonoma Valle d'Aosta

Il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Comune di Gressoney-La-Trinité, cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 a garanzia del completo, corretto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali, salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del maggior danno.

La garanzia prevista può costituirsi secondo le modalità di legge; nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- ✓ di aver preso visione di tutti gli atti di gara inerenti l'appalto di cui trattasi;
- ✓ di rinunciare al beneficio della preventiva escussione;
- ✓ di rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- ✓ di obbligarsi a versare direttamente alla committente la somma garantita, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale;
- ✓ di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.

La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso all'Amministrazione Comunale almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la stipulazione del contratto.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il deposito cauzionale dovrà essere contratto dalla mandataria, in nome proprio e per conto dei mandanti.

La mancata costituzione della cauzione definitiva e la sua presentazione entro il predetto termine, nonché il mancato reintegro della medesima entro il termine previsto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto per inadempimento.

Il concessionario dovrà reintegrare, entro 10 giorni, la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

L'importo della garanzia è suscettibile di riduzione ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Spese

Tutte le spese di bollo, copia, registrazione, oneri del Contratto ed ogni altra inerente sono a totale carico del concessionario.

ART. 28 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI

1. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'Amministrazione comunica che i dati relativi ai partecipanti alla presente procedura vengono acquisiti dall'Amministrazione contraente per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico – economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura e dei servizi nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ
Regione autonoma Valle d'Aosta

2. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione contraente ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
3. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione contraente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.
4. Titolare del trattamento è il Comune di Gressoney-La-Trinité con sede in Loc. Tache 14/A

Gressoney-La-Trinité, il 29.11.2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Cinzia BIELER)